

Il quadro E del mod.730/12: oneri e spese deducibili

di Federico Gavioli

In un precedente intervento avevamo trattato nel quadro E del modello 730/2012, le spese che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% da indicare nella Sezione I; vediamo ora di analizzare la sezione II del quadro E che è relativo alle spese e agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo.

Tabella n. 1- Indicazione nel mod. 730/2012 delle spese e oneri

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO					
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			Contributi per previdenza complementare	
				Esclusi dal sostituto	Non esclusi dal sostituto
E22	ASSEGNO AL CONIUGE Codice fiscale del coniuge	1	2	1	2
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI				
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE				
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP				
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	Codice		FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI	
		1	2	Esclusi dal sostituto	Quota TFR
				1	2
					Non esclusi dal sostituto
				1	3

In questa sezione vanno indicate:

- ✓ le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- ✓ le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Vediamo nella tabella riepilogativa di analizzare le voci indicate nell'apposita sezione II del modello 730/20120.

RIGO	DESCRIZIONE DELLA VOCE						
Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">E21</td> <td style="width: 80%; text-align: center;">CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </table> <p>In questo rigo occorre indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. Va ricordato che la deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.</p> <p>Rientrano tra queste spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2011 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli; ✓ i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è ineducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti); ✓ i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); ✓ i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe". 	E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				,00
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						
		,00					

**Rigo E24 -
Contributi ed
erogazioni a
favore di
istituzioni
religiose**

Il contribuente deve indicare in questo rigo le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- ➔ Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- ➔ Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- ➔ Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- ➔ Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'ordinamento valdese;
- ➔ Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per gli stessi fini delle Chiese e degli enti che fanno parte dell'Unione;
- ➔ Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità a essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- ➔ Unione delle Comunità ebraiche italiane, per cui sono deducibili anche i contributi annuali.

- **Attenzione :** Ciascuna di queste erogazioni, deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro, può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.

**Rigo E25 -
Spese mediche e
di assistenza
specifiche per i
disabili**

Il contribuente deve indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dai disabili indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative a:

$\frac{a}{b}$ assistenza infermieristica e riabilitativa;

$\frac{a}{b}$ personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

$\frac{a}{b}$ personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

$\frac{a}{b}$ personale con la qualifica di educatore professionale;

$\frac{a}{b}$ personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Se il disabile viene ricoverato in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- generi e nuore;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- suoceri e suocere;
- discendenti dei figli;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- nonni e nonne (compresi quelli naturali).

<p>Rigo E26 - Altri oneri deducibili</p>	 <p>Il contribuente deve indicare gli oneri deducibili diversi da quelli riportati nei righi precedenti. Nella colonna 1 il contribuente indica il codice che identifica l'onere sostenuto; nella colonna 2 deve indicare l'importo pagato.</p> <p>I codici che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono: 1) per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale; 2) per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; 3) per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, 4) le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali; 5) per gli altri oneri deducibili.</p>
<p>Righi da E27 a E31 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali</p>	<p>In questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali. I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.</p> <p>Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo. Questa ipotesi, in presenza di CUD 2012 conguagliato, è evidenziata dall'indicazione della lettera "A" nel punto 8 della Sezione "Dati generali" del CUD 2012, mentre le informazioni sui singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2012.</p>

	Contributi per previdenza complementare			
	E27	DEDUCIBILITÀ ORDINARIA	1	2
Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria			Esclusi dal sostituto	Non esclusi dal sostituto
			,00	,00
	<p>Il contribuente deve indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nella casella 8 “Previdenza complementare”, della Sezione “Dati generali” del CUD 2012 e/o del CUD 2011 è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2012 e/o nei punti 53 e 54 del CUD 2011.</p> <p>Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo E27 si può fare riferimento alle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l’ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione</p>			
Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione	Contributi per previdenza complementare			
	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	1	2
			Esclusi dal sostituto	Non esclusi dal sostituto
			,00	,00
	<p>I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, ovvero i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro.</p> <p>Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro.</p>			

<p>Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario</p>	<table border="1" data-bbox="337 241 1510 315"> <tr> <td data-bbox="337 241 406 315">E29</td> <td data-bbox="406 241 885 315">FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO</td> <td data-bbox="885 241 1177 315"></td> <td data-bbox="1177 241 1510 315"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1144 283 1193 315">,00</td> <td data-bbox="1453 283 1502 315">,00</td> </tr> </table> <p>Per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nella casella 8 “Previdenza complementare” della Sezione “Dati generali” del CUD 2012 e/o del CUD 2011 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 120 e 121 del CUD 2012 e/o nei punti 53 e 54 del CUD 2011.</p> <p>Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E29 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD 2012 e/o al CUD 2011.</p>	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO					,00	,00			
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO											
		,00	,00									
<p>Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico</p>	<table border="1" data-bbox="337 703 1534 777"> <tr> <td data-bbox="337 703 406 777">E30</td> <td data-bbox="406 703 885 777">FAMILIARI A CARICO</td> <td data-bbox="885 703 1177 777"></td> <td data-bbox="1177 703 1534 777"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="1128 745 1177 777">,00</td> <td data-bbox="1437 745 1485 777">,00</td> </tr> </table> <p>Indicare le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.</p>	E30	FAMILIARI A CARICO					,00	,00			
E30	FAMILIARI A CARICO											
		,00	,00									
<p>Rigo E31 - Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici</p>	<table border="1" data-bbox="337 1029 1502 1144"> <tr> <td data-bbox="337 1029 406 1144" rowspan="2">E31</td> <td colspan="3" data-bbox="406 1029 1502 1060">FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1060 803 1092">1 Esclusi dal sostituto</td> <td data-bbox="803 1060 1144 1092">2 Quota TFR</td> <td data-bbox="1144 1060 1502 1092">3 Non esclusi dal sostituto</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="706 1113 755 1144">,00</td> <td data-bbox="1079 1113 1128 1144">,00</td> <td data-bbox="1453 1113 1502 1144">,00</td> </tr> </table> <p>Questo rigo è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per questi contribuenti continuano a valere le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, secondo cui l'importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione, sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Al contrario, i dipendenti pubblici che si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la loro qualifica (ad esempio, adesione a un fondo aperto) devono compilare il rigo E27.</p>	E31	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI			1 Esclusi dal sostituto	2 Quota TFR	3 Non esclusi dal sostituto		,00	,00	,00
E31	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI											
	1 Esclusi dal sostituto	2 Quota TFR	3 Non esclusi dal sostituto									
	,00	,00	,00									

4 maggio 2012
Federico Gavioli